

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 611-B)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 11ª Commissione permanente (Igiene e Sanità) del Senato della Repubblica nella seduta del 18 luglio 1959*

*modificato dalla 14ª Commissione permanente (Igiene e Sanità pubblica) della Camera dei deputati nella seduta del 26 novembre 1959 (V. Stampato n. 1483)*

**d'iniziativa dei senatori CRISCUOLI, LOMBARI, PASQUALICCHIO, D'ALBORA,  
FOCACCIA e BONADIES**

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 1º DICEMBRE 1959

**Modifica all'articolo 18 del regio decreto-legge 30 settembre 1938, n. 1631 per il collocamento in pensione al 60° anno delle ostetriche capo degli ospedali civili**

### DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

**Modifica all'articolo 18 del regio decreto-legge 30 settembre 1938, n. 1631, per il collocamento in pensione al 65° anno delle ostetriche capo degli ospedali civili**

Art. 1.

Il secondo periodo del comma secondo dell'articolo 18 del regio decreto-legge 30 settembre 1938, n. 1631, è sostituito come segue:

« Le ostetriche capo di ruolo degli ospedali sono collocate in stato di quiescenza al raggiungimento del 65° anno di età ».

### DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

**Modifica all'articolo 18 del regio decreto-legge 30 settembre 1938, n. 1631, per il collocamento in pensione al 60° anno delle ostetriche capo degli ospedali civili**

Art. 1.

*Identico.*

« Le ostetriche capo di ruolo degli ospedali sono collocate in stato di quiescenza al raggiungimento del 60° anno di età ».

Art. 2.

La disposizione di cui all'articolo precedente è valida anche per le ostetriche capo di ruolo degli ospedali eventualmente collocate a riposo nel corso dell'anno 1959.

Art. 2.

*Identico.*